Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Martedì, 6 febbraio 1934 - ANNO XII** **Numero 30**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1954**.
Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e successive modificazioni, dopo le parole « il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 2.

Il n. 3 dell'art. 1 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
« 3° motocicli e biciclette d'ogni sorta ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
« Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune è tenuto al corrente un registro o schedario con rubrica in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti non a motore, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 6 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
« Dopo la pubblicazione dell'ordine di requisizione non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 10 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:
« In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il « precetto preventivo » e l'« avviso personale » successivamente rimessogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro 24 ore, l'autorità militare stessa.
« Quest'ultima è altresì in facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di quadrupedi, veicoli e natanti ».

Art. 7.

Il 2° e il 3° comma dell'art. 11 del citato testo unico sono sostituiti dai seguenti:
« Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine di tempo e nel luogo fissati nell'atto di intimazione.
« Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti

dalle norme d'attuazione della presente legge, premio che terrà speciale conto delle presentazioni di capi effettuate entro 24 ore dall'emanazione dell'ordine ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 15 del citato testo unico dopo le parole « nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 9.

Dopo il penultimo comma dell'art. 15 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle Commissioni di cui al precedente articolo 14 qualsiasi autorità militare può procedere — in via del tutto eccezionale — alla requisizione di prestazioni occorrenti, purchè ne abbia ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.

« In tale evenienza l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla Commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal Comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 15 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« L'indennità in ogni caso è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'articolo 14 ».

Art. 11.

L'art. 23 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito:

1° nei casi previsti dall'art. 4 e dal 4° e 5° comma dell'art. 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21 e per ogni capo non presentato:

con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 se trattasi di quadrupede, veicolo a trazione animale, natante non a motore;

con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, se trattasi di autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore;

con l'ammenda sino a L. 100 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.

« In caso di mancata presentazione, il quadrupede, il veicolo a trazione animale o il natante non a motore saranno considerati idonei al servizio militare, mentre che per l'autoveicolo, il carro rimorchio, il natante a motore, l'accertamento della idoneità è fatto con visita a domicilio e le spese della visita addebitate al proprietario.

« Le spese della visita debbonsi ragguagliare in ogni caso all'importo corrispondente ad una giornata di diaria per tutti i membri della Commissione, aumentata invariabilmente del 50 per cento dello stesso importo per le spese di trasporto;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 28 del citato testo unico, dopo le parole « Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica », sono aggiunte le seguenti: « e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1955.

Proroga per due anni dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, oltre il termine stabilito dall'art. 2 del decreto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è prorogato per anni due.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ch il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 3. — MANCINI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 71.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di 5000 quintali annui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di 5000 quintali annui.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 72.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati in Parigi il 3 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 73.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; Atti firmati, fra l'Italia e la Germania, in Roma il 9 giugno 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 74.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 75.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 76.

Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e con le disposizioni delle altre leggi vigenti.

Le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato ad emanare con Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione delle norme da pubblicarsi a termini dell'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

ALLEGATO.

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Sono decise dai pretori e dai tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nella presente legge:

1° le controversie che prima del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, erano di competenza della Giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti da impiego privato, le une e le altre senza limitazione di valore, e ogni altra controversia individuale derivante da rapporti per i quali esistono contratti collettivi di lavoro o altre norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

2° le controversie in materia di mezzadria, se questa sia regolata da contratti collettivi;

3° le controversie concernenti la responsabilità civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni sindacali a termini dell'art. 10, comma 5°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

4° le controversie concernenti rapporti di lavoro o di impiego di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura, salva l'osservanza delle norme particolari per ciò che riguarda la materia disciplinare. Per le controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche se a carattere autonomo, dalle Provincie, dai Comuni, escluse le aziende autonome municipalizzate, e dalle istituzioni di pubblica beneficenza continuano ad osservarsi le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2.

Restano ferme, anche per le controversie enumerate nel precedente articolo, le norme generali sulla competenza e sulla procedura nel caso di fallimento.

Resta ferma altresì la competenza dell'autorità portuaria, a termini del codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale, e del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

Restano inoltre ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 547, circa le licenze per finita locazione, anche quando queste riguardino contratti di mezzadria indicati nel n. 2 dell'art. 1.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 29, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'art. 1, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 26 e seguenti, avuto riguardo possibilmente alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena di nullità della sentenza, a meno che, nella prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non

possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 29, primo comma.

Art. 4.

Le controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali derivanti dall'applicazione del contratto collettivo vengano risolute da arbitri o da Collegi nominati dalle associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme della presente legge.

L'appello dei lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformità del primo comma del presente articolo, non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini della presente legge e del Codice di procedura civile, si propone davanti la Magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

Dell'azione e del procedimento.

Art. 5.

Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, l'azione non può essere proposta in giudizio se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.

La denuncia può essere fatta con lettera raccomandata.

L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Se la composizione riesce, si forma verbale che deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni, i quali devono certificare la verità della sottoscrizione delle parti.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le L. 5000, il verbale che abbia i requisiti suindicati, si considera come titolo esecutivo parificato agli atti indicati nel n. 3 dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, se entro cinque giorni viene presentato al pretore che, accertata la regolarità formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.

Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini su indicati ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le L. 5000, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata con firme autenticate.

Art. 6.

Qualora la conciliazione non sia possibile, l'associazione deve darne prontamente avviso al denunciante.

In seguito a tale avviso, e, in ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla denuncia o, se questa sia stata fatta con lettera raccomandata, dalla spedizione della medesima, l'azione può essere proposta in giudizio.

Se non viene osservato l'obbligo della denuncia ovvero l'azione sia proposta prima del termine indicato nel precedente capoverso, il giudice, su richiesta dell'altra parte o dell'associazione sindacale, quando questa sia intervenuta in giudizio a norma dell'art. 7, ovvero anche di ufficio, dichiara improponibile la domanda. Tuttavia l'eccezione di improponibilità non può essere dedotta per la prima volta nè il giudice può rilevarla d'ufficio in grado di appello.

Art. 7.

Nelle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'articolo 1 quando l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, il giudizio deve essere sospeso, su richiesta dell'associazione o delle parti, o anche di ufficio, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio avanti il magistrato del lavoro fra le associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei giudizi sulle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1, sempre che l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, anche se la denuncia sia mancata, è in facoltà delle associazioni legalmente riconosciute di fare intervento, anche in grado di appello.

Art. 8.

Le controversie contemplate dalla presente legge sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda, lo stabilimento o l'impresa, a cui è addetto il lavoratore e, per coloro che lavorano permanentemente fuori di tale circoscrizione, innanzi al pretore o al tribunale del luogo dove il contratto di lavoro è stato conchiuso. La eccezione di incompetenza per l'inosservanza di questa disposizione deve essere proposta dalla parte interessata a termine dell'art. 12 lettera *b*).

Se la domanda è proposta innanzi al pretore, e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere sollevata d'ufficio.

Art. 9.

Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta, il quale può egualmente comparire personalmente in giudizio o farsi a sua volta rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali è ammessa l'assistenza di un avvocato.

Il mandato comprende la facoltà di consentire alla composizione della controversia.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dalla presente legge. Il pretore o il presidente del tribunale tuttavia può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 10.

La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal suo mandatario ovvero dal procuratore legale; il ricorso deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso insieme con gli atti e documenti su cui si fonda è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'articolo 8. Deve inoltre essere eseguito nella cancelleria un congruo deposito per le spese di notificazione che devono essere fatte di ufficio.

Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, è notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.

La causa è iscritta a ruolo, di ufficio, per l'udienza di comparizione.

Art. 11.

L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, d'ufficio, a termini dell'art. 10.

Art. 12.

Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda e può chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questi può altresì proporre le questioni indicate nella lettera *b*) dei commi precedenti.

Se le questioni indicate nella citata lettera *b*) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare d'ufficio.

Art. 13.

Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento; questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se la composizione riesce, se ne forma verbale, che è sottoscritto dalle parti, dal pretore o dal presidente e dal cancelliere. Il pretore o il presidente, con suo decreto esteso in calce al verbale, ordina che questo sia depositato in cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che sia stato provveduto alla registrazione dell'atto.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del Collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre venti giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Se il pretore o il presidente non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti; e queste non oltre i tre giorni successivi devono notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e depositarle insieme con gli atti e i documenti che intendono esibire in giudizio.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 14.

Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'articolo 13, precede, innanzi al Collegio, la relazione della causa, quando vi sia stata nomina del relatore. Il Collegio quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 12, lettera *b*);

b) dispone con ordinanza, quando ne sia il caso anche di ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini da osservare anche in deroga alle disposizioni del Codice di procedura civile per l'espletamento dei mezzi istruttori ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 13, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il Collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Non sono ammessi altri rinvii per qualsiasi altra ragione.

Art. 15.

L'esecuzione delle prove può farsi tanto ad opera del Collegio quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

Nell'esecuzione delle prove si osservano le modalità e i termini stabiliti a norma dell'art. 14, lettera *b*). Il pretore o il Collegio che procede all'esecuzione delle prove provvede a risolvere con ordinanza qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione e può modificare le disposizioni date precedentemente a norma dell'art. 14, lettera *b*), anche se queste siano state date con sentenza.

La facoltà di provvedere con ordinanza alla risoluzione di qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione spetta egualmente al componente del Collegio che sia stato delegato per le prove. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato si propone con ricorso al Collegio, entro tre giorni dalla pronuncia, se questa avvenne in presenza della parte, o dalla notificazione: il reclamo non ha effetto sospensivo ed è esaminato dal Collegio congiuntamente al merito.

Art. 16.

Finita l'istruttoria, il pretore o il Collegio, ovvero il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre venti giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Se il pretore o il Collegio o il giudice delegato non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti e queste hanno otto giorni di tempo dal compimento della istruttoria medesima, per notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e per depositarle in cancelleria.

All'udienza fissata il pretore o il Collegio decide, udite le parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 14.

Art. 17.

Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette un'ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di venti giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta di ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Art. 18.

La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. Può pure accordare una provvisionale alla parte, che l'abbia richiesta. La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisionale.

Tuttavia quando vi sia pericolo nel ritardo il giudice può disporre che la sentenza sia eseguita nonostante appello, mediante deposito delle somme dovute presso un istituto di credito indicato nella sentenza medesima.

Se la provvisionale accordata superi la somma di L. 2000, il giudice investito dell'appello contro la sentenza, può, su richiesta dell'interessato, quando gravi ragioni lo consigliano, inibire l'esecuzione della sentenza appellata per la parte che concerne la provvisionale o ridurre l'ammontare di questa. Il provvedimento è preso con ordinanza.

Art. 19.

Se nell'udienza preliminare fissata nel ricorso la parte attrice non comparisce, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, o se, in altra qualsiasi udienza, comparisce solo una delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Se in una qualunque delle udienze non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunciate nel giudizio conservano il loro effetto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'intervento abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, peraltro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

Art. 20.

In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

In ogni altro caso la Commissione per il gratuito patrocinio deve provvedere sui ricorsi concernenti cause prevedute dalla presente legge con precedenza sugli altri, ferma sempre nel presidente della Commissione medesima la facoltà indicata nell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Art. 21.

Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Se l'oggetto della controversia eccede tale valore, ma la sentenza abbia accolto la domanda solo entro il limite di L. 2000, l'appello spetta esclusivamente alla parte di cui la domanda non fu accolta integralmente, salvo all'altra parte di impugnare la sentenza stessa con l'appello in via incidentale.

L'appello è proposto nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

Le decisioni interlocutorie e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva; l'interessato può tuttavia dichiarare con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

L'appello è proposto al magistrato del lavoro secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salvo quanto è disposto nell'art. 22 di questa legge.

Art. 22.

Nei giudizi di appello davanti la Magistratura del lavoro si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'art. 3

e della prima parte dell'art. 29. Qualora non intervengano i cittadini esperti, il Collegio sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal primo presidente. Si osserva inoltre il primo capoverso dello stesso articolo 29: l'ammenda è applicata dal presidente della Magistratura del lavoro.

La copia del ricorso e le deduzioni scritte delle parti devono essere comunicate al pubblico ministero, come è prescritto negli articoli 76 e 80 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, ma l'intervento del pubblico ministero non è necessario per la validità del giudizio.

I termini di dieci giorni, di tre giorni e di cinque giorni stabiliti nei menzionati articoli 80 e 84 del R. decreto 1° luglio 1926, sono rispettivamente sostituiti dai termini stabiliti nei precedenti articoli 13 e 16.

Per la lettura o il deposito del dispositivo e per il deposito dell'originale della sentenza si osservano i termini fissati nei precedenti articoli 14 e 17 di questa legge.

Art. 23.

Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto medesimo; nè si richiede il deposito per multa prescritto dagli articoli 499 e 506 del Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926 è ammessa da parte del pubblico ministero anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 24.

Nei giudizi preveduti dalla presente legge si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 3, nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 5, nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatto rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determinerà se fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

I diritti e gli onorari spettanti ai procuratori e agli avvocati nei giudizi preveduti dalla presente legge, così in primo grado, come in grado di appello, sono ridotti alla metà.

L'esenzione e la riduzione delle tasse di bollo e di registro disposte col presente articolo si applicano agli atti giudiziali occorrenti per far valere nella procedura di fallimento, crediti derivanti da rapporti di lavoro preveduti nella presente legge.

L'esenzione e la riduzione suddette sono anche concesse per gli atti di transazione previsti dall'art. 5 e per quelli fatti durante il giudizio con il verbale di conciliazione a termini dell'art. 13, senza pregiudizio, in quest'ultimo caso, del ricupero delle spese e delle tasse prenotate a debito, a sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Art. 25.

Contro le sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in grado di appello, è ammesso ricorso per cassazione a norma degli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Le sentenze interlocutorie, al pari di quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali, sono impugnabili insieme con le sentenze definitive.

Nel giudizio per cassazione si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto nei menzionati articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per multa prescritto nell'articolo 521 del Codice di procedura civile. Qualora la sentenza sia cassata, la Corte di cassazione può rinviare la causa così alla stessa Magistratura del lavoro, come ad altra diversa, secondo che ritenga più conveniente.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dalla presente legge, il termine per ricorrere contro le sentenze della Magistratura del lavoro pronunziate in grado di appello è di trenta giorni: il ricorso e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 10 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salvo, per ciò che riguarda i documenti prodotti dalle parti, quanto è disposto nell'articolo precedente.

Degli albi dei cittadini esperti.

Art. 26.

Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse associazioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia corporativa designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dalla presente legge. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella Provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della Corte di

appello, sentito il parere del presidente della Magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, le prime due volte mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

Art. 27.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè coloro i quali abbiano subìto nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo coloro che occupano cariche direttive in una associazione sindacale.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dalla presente legge.

Art. 28.

Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistente gli iscritti che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 29.

Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell'articolo precedente e di ogni altra ragione di convenienza, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunzino, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengano alla udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a L. 500.

Agli assistenti, che intervengono alla trattazione della causa, è dovuta una medaglia di presenza, e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°, se si tratti di assistenza al tribunale, o del grado 9°, se si tratti di assistenza al pretore.

Art. 30.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita dalle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme che occorressero per disciplinare il procedimento per le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 31.

Le controversie relative a rapporti di impiego indicate nel n. 4 dell'art. 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già presentato ricorso a termini dell'art. 29, n. 1, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, o dell'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, continueranno ad essere trattate a norma delle leggi anteriori, le quali saranno osservate anche per ciò che riflette i gravami contro le decisioni degli organi competenti.

Non possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria a norma della presente legge controversie relative a rapporti di impiego indicati nel n. 4 dell'art. 1, quando all'entrata in vigore della presente legge sia già scaduto il termine per il ricorso consentito dalla legge anteriore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934.
Nomina del Regio commissario liquidatore per la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che la « Peninsulare » Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, in liquidazione dal 31 dicembre 1926, malgrado le ripetute sollecitazioni e diffide, non ha ottemperato finora alle disposizioni in vigore;

Ritenuta la opportunità di affidare l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione ad un commissario liquidatore;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. rag. Edoardo Breglia è nominato Regio commissario liquidatore della Società anonima di assicurazioni

a riassicurazioni « La Peninsulare » in liquidazione, con sede in Milano.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio 172.

(1918)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934.

Messa in liquidazione della Società cooperativa di assicurazione del bestiame bovino « L'Euganea » con sede in Padova, e nomina del Regio commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società cooperativa di assicurazione del bestiame bovino « L'Euganea » con sede in Padova, si trova in stato di irregolare funzionamento e di persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società cooperativa di assicurazione del bestiame bovino « L'Euganea », con sede in Padova, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore l'avv. prof. Tullio Ascarelli.

Art. 2.

Il commissario dovrà, entro il termine massimo di un mese, provvedere, secondo le norme dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, alla stipulazione di apposita convenzione con altra Compagnia di assicurazione per il trasferimento del portafoglio della Società cooperativa di assicurazione bestiame « L'Euganea ».

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata, alla chiusura della liquidazione, con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio 170.

(1917)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2594-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Salvatore fu Antonio, nato a Trieste il 20 luglio 1911 e residente a Trieste, via Giulia, 88, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(281)

N. 11419-2595-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vatovec Vita fu Antonio, nato a Trieste il 16 maggio 1907 e residente a Trieste, Scorcola, 526, è restituito nello forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(282)

N. 11419-2596-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovatz Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 17 gennaio 1867 e residente a Trieste, via Giulia, n. 100, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(283)

N. 11419-2559-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giacomo di Giacomo, nato a Pinguente il 16 luglio 1881 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 317, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Kante di Stefano, nata il 12 luglio 1883, moglie;
2. Giustina di Giacomo, nata il 10 ottobre 1911, figlia;
3. Giuseppe di Giacomo, nato l'11 marzo 1914, figlio;
4. Natalia di Giacomo, nata il 21 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(284)

N. 11419-2560-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giacomo fu Giovanni, nato a Matteria il 22 luglio 1887 e residente a Trieste, via Commerciale, 46, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(285)

N. 11419-2561-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giordano di Giuseppe, nato a Trieste il 17 agosto 1896 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, 12, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Franz di Riccardo, nata il 4 febbraio 1897, moglie;
2. Bruno di Giordano, nato il 4 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(286)

N. 11419-2563-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco fu Valentino, nato a Roditti il 15 settembre 1856 e residente a Trieste, Guardiella, 1662, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Francesco, nata il 4 agosto 1890, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(287)

N. 11419-2563-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco fu Giovanni, nato a Trieste il 2 febbraio 1886 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 65, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carolina Babich nata Lonzar di Giovanni, nata il 30 luglio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(288)

N. 11419-2565-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco di Giuseppe, nato a Matteria il 29 agosto 1901 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 653, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich nata Ban di Giovanni, nata il 31 marzo 1904, moglie;
2. Dusan di Francesco, nato il 12 ottobre 1925, figlio;
3. Aldo di Francesco, nato il 25 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(291)

N. 11419-2568-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babich vedova Anna fu Francesco nata Lampit, nata a Trieste il 22 settembre 1869 e residente a Trieste, via S. Michele, 19, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica alla Convenzione internazionale per il risarcimento dei danni cagionati dalle malattie professionali.

Il deposito presso il Segretariato della Società delle Nazioni della ratifica italiana della Convenzione internazionale per il risarcimento dei danni cagionati dalle malattie professionali ha avuto luogo il 22 gennaio 1934, con la riserva, per quanto riguarda la applicazione della Convenzione alle Colonie ed ai Possedimenti italiani, che il Regio governo si riserva di notificare le sue determinazioni, ai sensi dell'art 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

(1921)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel 1932.

1. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 15296 per contraddistinguere macchine da cucire, trasferito dalla Ditta Carlo Glockner, a Milano, a Carlo Glockner, junior, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Lugano il 21 maggio 1928, registrato il 10 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1875, vol. 3207, atti privati).

2. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 15296 per contraddistinguere macchine da cucire, trasferito da Carlo Glockner, junior, a Milano, alla Società Italiana Triplex, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 luglio 1927, registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2242, vol. 3135, atti privati).

3. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 3861 per contraddistinguere fornelli ecc. a gas, trasferito dalla Ditta Carlo Glockner, a Milano, a Carlo Glockner, junior, a Milano.
(Atto di accordo fatto a Lugano il 21 maggio 1928, registrato il 10 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1875, vol. 3207, atti privati).

4. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 3861 per contraddistinguere fornelli ecc. a gas, trasferito da Carlo Glockner, junior, a Milano, alla Società Italiana Triplex, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 luglio 1927, registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2242, vol. 3135, atti privati).

5. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 5889 per contraddistinguere un apparecchio scaldabagno, trasferito dalla Ditta Carlo Glockner, a Milano, a Carlo Glockner, junior, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Lugano il 21 maggio 1928, registrato il 10 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1875, vol. 3207, atti privati).

6. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 5889 per contraddistinguere un apparecchio scaldabagno, trasferito da Carlo Glockner, junior, a Milano, alla Società Italiana Triplex, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 luglio 1927, registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2242, vol. 3135, atti privati).

7. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 7454 per contraddistinguere macchine da maglieria, trasferito dalla Ditta Carlo Glockner, a Milano, a Carlo Glockner, junior, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Lugano il 21 maggio 1928, registrato il 10 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1875, vol. 3207, atti privati).

8. Dichiarazione del 22 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 7454 per contraddistinguere macchine da maglieria, trasferito da Carlo Glockner, junior, a Milano, alla Società Italiana Triplex, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 luglio 1927, registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2242, vol. 3135, atti privati).

9. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 27724 per contraddistinguere filati di seta e di cascami di seta greggi e tinti, di seta artificiale e cascami di seta artificiale greggi e tinti, di cotone mercerizzato greggi e tinti, in matasse, matassine, gomitoli, rocchetti, spagnolette, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

10. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 22622 per contraddistinguere cotone perlato, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

11. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 10664 per contraddistinguere filati di ogni genere, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

12. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 22623 per contraddistinguere speciale cordonetto perlato per calze, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

13. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 22935 per contraddistinguere filati in genere, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

14. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 22936 per contraddistinguere filati in genere, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

15. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 24663 per contraddistinguere filati in genere, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

16. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 25122 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

17. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 25757 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

18. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 26595 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

19. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 28252 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

---

20. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 28469 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

---

21. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 28470 per contraddistinguere filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

---

22. Dichiarazione del 6 febbraio 1929:
Marchio di fabbrica n. 33686 per contraddistinguere cotone per imbastire, trasferito dalla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano, alla Cucirini Trobaso Intra, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 giugno 1928, registrato il 28 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17688, vol. 532, atti pubblici).

---

23. Dichiarazione del 2 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 20596 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Talmone Michele, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino
(Verbale di fusione di società del 14 dicembre 1929, registrato il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 22817, atti pubblici).

---

24. Dichiarazione del 16 aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 9263 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito dalla G. T. Fulford Company Limited, a Toronto Canadà, alla Società Anonima Etablissements P. Barret, a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Toronto Canadà il 4 settembre 1930, registrato il 6 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 61500, vol. 3357, atti privati).

---

25. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 4849 per contraddistinguere cordonetti di chappe, chappes, cordonetti di doppio e di seta greggia stinti, cotone mercerizzato per ricamo e per calze, ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

26. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 5253 per contraddistinguere filati di seta, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

27. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 5250 per contraddistinguere filati di seta, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

28. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 5296 per contraddistinguere filati di seta e specialmente le spagnolette incrociate, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

29. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 6224 per contraddistinguere filati cucirini di seta e di cotone, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

30. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 6447 per contraddistinguere filati di seta, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

31. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 6569 per contraddistinguere filati cucirini di seta e di cotone, trasferito dalla Società Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

32. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 7273 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla Società Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

33. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 7843 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

34. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 11127 per contraddistinguere filati in genere, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

35. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 14444 per contraddistinguere matassine di filato, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

36. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 19323 per contraddistinguere filati cucirini, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

37. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 31312 per contraddistinguere filati di seta reale ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete

Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

38. Dichiarazione del 31 luglio 1931 :
Marchio di fabbrica n. 32436 per contraddistinguere filati di seta reale, di seta di doppio, di cascame di seta, di seta artificiale, di cotone, di cascame di cotone e di seta, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

39. Dichiarazione del 31 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 32809 per contraddistinguere filati di seta reale, di seta di doppio, di cascami di seta, di seta artificiale, di cotone e di cascame di cotone, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 30 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15500, vol. 620, atti pubblici).

---

40. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 19620 per contraddistinguere cannelli per la saldatura ossi-acetileneca, trasferito dalla Sidorotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3378, atti privati).

---

41. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 25822 per contraddistinguere cannelli per il taglio rapido dei metalli coi sistemi ossi-acetilenico ed ossidrico, trasferito dalla Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3378, atti privati).

---

42. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 27317 per contraddistinguere riduttori di pressione per qualsiasi gas compresso in bombole d'acciaio, manometri indicatori della pressione del gas nel recipiente ecc., trasferito dalla Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3378, atti privati).

---

43. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 30716 per contraddistinguere generatori di gas acetilene di qualsiasi tipo e potenzialità, trasferito dalla Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3378, atti privati).

---

44. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 33498 per contraddistinguere apparecchio (cannello) per il taglio ossiacetilenico ed ossidrico, trasferito dalla Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3379, atti privati).

45. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 33499 per contraddistinguere apparecchio (cannello) per la saldatura autogena dei vari metalli, trasferito dalla Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano, alla Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 31 luglio 1931, registrato il 7 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 215, vol. 3379, atti privati).

---

46. Dichiarazione del 23 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41101 per contraddistinguere tavole di fibra in forma di foglio da usarsi come rivestimenti di pareti e quali sostituti di legno, del metallo e di altri materiali da costruzione, trasferito dalla Chicago Mill And Lumber Corporation, a Chicago Ill., alla United States Gipsum Company costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.)
(Atto di cessione fatto a Chicago il 21 febbraio 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 648, vol. 5444, atti privati).

---

47. Dichiarazione del 2 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37876 per contraddistinguere prodotto medicinale a base di zolfo soluto, trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano, alla Società in accomandita semplice Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.M.S., a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 30 dicembre 1930, registrato il 2 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Casalpusterlengo, n. 467, atti pubblici).

---

48. Dichiarazione del 2 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37877 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano, alla Società in accomandita semplice Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 30 dicembre 1930, registrato il 2 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Casalpusterlengo, n. 467, atti pubblici).

---

49. Dichiarazione del 2 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37878 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano, alla Società in accomandita semplice Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 30 dicembre 1930, registrato il 2 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Casalpusterlengo, n. 467, atti pubblici).

---

50. Dichiarazione del 2 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37879 per contraddistinguere prodotti e specialità medicinali, trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano, alla Società in accomandita semplice Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 30 dicembre 1930, registrato il 2 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Casalpusterlengo, n. 467, atti pubblici).

---

51. Dichiarazione del 2 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37888 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano, alla Società in accomandita semplice Fabbrica Italiana Specialità Medicinali F.I.S.M., a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 30 dicembre 1930, registrato il 2 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Casalpusterlengo, n. 467, atti pubblici).

---

52. Dichiarazione del 12 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 1142 per contraddistinguere aghi, trasferito dalla Ditta William Hall & C., a Studley (Gr. Bret.), alla William Hall e Company Limited, a Studley.

(Atto di cessione fatto a Birmingham il 10 aprile 1895, registrato il 17 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 64135, vol. 3409, atti privati).

---

53. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41494 per contraddistinguere lampadine elettriche, trasferito dalla C.L.E.N. Compagnia Lampade Elettriche Nazionali, in liquidazione, a Milano, alla Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft, a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Milano il 27 febbraio 1931, registrato il 14 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1820, vol. 3348, atti privati).

---

54. Dichiarazione del 24 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41495 per contraddistinguere lampadine elettriche, trasferito dalla C.L.E.N. Compagnia Lampade Elettriche Nazionali, in liquidazione, a Milano, alla Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft, a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Milano il 27 febbraio 1931, registrato il 14 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1820, vol. 3348, atti privati).

---

55. Dichiarazione dell'11 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 19975 per contraddistinguere deodoranti per toletta, trasferito da Deal Seraph Jane, a Philadelphia Pa, alla Mum Mfg. Co. Inc. costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a Philadelphia Pa. il 1° maggio 1931, registrato l'8 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8936, vol. 518, atti privati).

---

56. Dichiarazione del 23 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 23264 per contraddistinguere stivali e scarpe, trasferito da Brown Berenice, a Flushing (S.U.A.), alla Selby Shoe Co. costituita con le leggi dell'Ohio, a Portsmouth-Ohio (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 28 maggio 1931, registrato il 3 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 5445, vol. 648, atti privati).

---

57. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 33895 per contraddistinguere nuovo tipo di catena per sospensione di apparecchi elettrici e simili, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

58. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 35209 per contraddistinguere lampade elettriche a incandescenza, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

59. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 33957 per contraddistinguere valvole termoioniche, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

60. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 35210 per contraddistinguere lampade elettriche a incandescenza, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

61. Dichiarazione del 30 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 39508 per contraddistinguere bevanda non alcoolica e sue composizioni, trasferito dalla Società Anonima Italo-Britannica Prodotti Clayton, a Genova, alla Società Anonima Italiana Prodotti Clayton, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 31 luglio 1931, registrato il 4 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1444, vol. 520, atti pubblici).

---

62. Dichiarazione del 30 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 39507 per contraddistinguere bevanda non alcoolica e sue composizioni, trasferito dalla Società Anonima Italo-Britannica Prodotti Clayton, a Genova, alla Società Anonima Italiana Prodotti Clayton, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 31 luglio 1931, registrato il 4 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1444, vol. 520, atti pubblici).

---

63. Dichiarazione del 30 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 39509 per contraddistinguere bevanda alcoolica e sue composizioni, trasferito dalla Società Anonima Italo Britannica Prodotti Clayton, a Genova, alla Società Anonima Italiana Prodotti Clayton, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 31 luglio 1931, registrato il 4 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1444, vol. 520, atti pubblici).

---

64. Dichiarazione del 30 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 39510 per contraddistinguere bevanda alcoolica e sue composizioni, trasferito dalla Società Anonima Italo Britannica Prodotti Clayton, a Genova, alla Società Anonima Italiana Prodotti Clayton, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 31 luglio 1931, registrato il 4 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1444, vol. 520, atti pubblici).

---

65. Dichiarazione del 30 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41741 per contraddistinguere bevanda antialcoolica, trasferito dalla Società Anonima Italo-Britannica Prodotti Clayton, a Genova, alla Società Anonima Italiana Prodotti Clayton, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 31 luglio 1931, registrato il 4 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1444, vol. 520, atti pubblici).

---

66. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 27890 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

---

67. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 27891 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

---

68. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 27892 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

---

69. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37621 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

70. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37622 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

71. Dichiarazione del 3 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 37623 per contraddistinguere tè, trasferito dalla Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra, alla Compagnie Franco-Africaine (Shanghai) Limited, a Shanghai.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1931, registrato l'8 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6747, vol. 425, atti privati).

72. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 32363 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

73. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 32363 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

74. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 32363 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

75. Dichiarazione 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 32363 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

76. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 31218 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra alla Società Italiana Peter, Cailler Kohler, Anonima a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

77. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 31218 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima a Intra alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

78. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 31218 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Neslè And Anglo Swiss Condensed Milk Co. a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107 atti pubblici).

79. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 31217 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler Kohler An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

80. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 31217 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler Anonima a Intra, alla Società Nestlè Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

81. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 31217 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk. Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

82. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28099 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici.

83. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28099 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler Anonima a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

84. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28099 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

85. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28099 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Nestlé, a Intra alla Nestlé And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

86. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 28843 per contraddistinguere cacao grezzo e lavorato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

87. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 28843 per contraddistinguere cacao grezzo e lavorato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima a Intra, alla Società Nestlè Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

88. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28843 per contraddistinguere cacao grezzo e lavorato, ecc., trasferito dalla Società Anonima Nestè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co. a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

---

89. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 28520 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

---

90. Dichiarazione del 3 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 28520 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlé Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

---

91. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28520 per contraddistinguere cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

---

92. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28524 per contraddistinguere prodotti in cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

---

93. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28524 per contraddistinguere prodotti in cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

---

94. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28524 per contraddistinguere prodotti in cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

---

95. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28524 per contraddistinguere prodotti in cioccolato e cacao, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

---

96. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28100 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

97. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28100 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

---

98. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28100 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, An., a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

---

99. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28100 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

---

100. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28101 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

---

101. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 28101 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

---

102. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28101 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

---

103. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 28101 per contraddistinguere cioccolato torrone, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

---

104. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 23652 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

---

105. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 23652 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

106. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 23652 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

107. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 23652 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

108. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 22653 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

109. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 22653 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

110. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 22653 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

111. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 22653 per contraddistinguere cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

112. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 38422 per contraddistinguere tavolette di cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Zeda, a Intra (Novara), alla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra.
(Atto di cessione fatto a Intra il 30 aprile 1924, registrato il 13 maggio 1924 all'ufficio demaniale di Intra, n. 601, vol. 52, atti pubblici).

113. Dichiarazione del 13 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 38422 per contraddistinguere tavolette di cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Industrie Riunite Cioccolato, a Intra, alla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, An., a Intra.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 2 dicembre 1926, registrato il 23 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Intra, n. 248, vol. 29, atti privati).

114. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 38422 per contraddistinguere tavolette di cioccolato, trasferito dalla Società Italiana Peter, Cailler, Kohler, Anonima, a Intra, alla Società Nestlè, Anonima, a Intra.
(Fusione di società come da verbale assembleare del 2 marzo 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11423, vol. 501, atti pubblici).

115. Dichiarazione del 1° aprile 1931:
Marchio di fabbrica n. 38422 per contraddistinguere tavolette di cioccolato, trasferito dalla Società Anonima Nestlè, a Intra, alla Nestlè And Anglo Swiss Condensed Milk Co., a Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Intra il 20 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Arona, n. 380, vol. 107, atti pubblici).

116. Dichiarazione del 12 gennaio 1932:
Marchio di fabbrica n. 3742 per contraddistinguere medicamenti e stoffe di fasciature per uomini ed animali, mezzi di estirpazione di animali e di piante, mezzi di disinfezione e di conservazione, setole e merci in setole ecc., trasferito dalla Lingner Werke A. G., a Dresda, a Giovanni Armanise, a Roma
(Licenza d'uso fino al 31 marzo 1943 giusta concessione del 14 dicembre 1931, registrata il 29 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8424, vol. 508, atti pubblici).

117. Dichiarazione del 12 gennaio 1932:
Marchio di fabbrica n. 3741 per contraddistinguere medicamenti per uomini ed animali, mezzi di disinfezione e di conservazione, setole e merci in setole, pettini, spugne, vernici, birra, vini, spiriti, acque minerali, estratti di carne ecc., trasferito dalla Lingner Werke A. G., a Dresda, a Giovanni Armanise, a Roma.
(Licenza d'uso fino al 31 marzo 1943 giusta concessione del 14 dicembre 1931, registrata il 29 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8424, vol. 508, atti pubblici).

118. Dichiarazione del 12 gennaio 1932:
Marchio di fabbrica n. 3213 per contraddistinguere prodotti per l'igiene del corpo, trasferito dalla Lingner Werke A. G., a Dresda, a Giovanni Armenise, a Roma.
(Licenza d'uso fino al 31 marzo 1943 giusta concessione del 14 dicembre 1931, registrata il 29 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8424, vol. 508, atti pubblici).

119. Dichiarazione del 9 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41863 per contraddistinguere farina d'amido diostasata, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

120. Dichiarazione del 9 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41862 per contraddistinguere farina di lenticchie, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

121. Dichiarazione dell'11 settembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41531 per contraddistinguere pasta iperglutinata, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

122. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41423 per contraddistinguere pane glutinato, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia alla Società Anonima Gio & F.lli Buitoni, Sansepolcro a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

123. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41414 per contraddistinguere pasta raffinata, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Pe-

rugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

124. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41413 per contraddistinguere pastina iperglutinata, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

125. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41412 per contraddistinguere olii e conserve alimentari, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società come da verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

126. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41411 per contraddistinguere paste alimentari, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

127. Dichiarazione del 24 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41261 per contraddistinguere capelli d'angelo iperglutinati, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Parugia, alla Società Anonima Gio & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

128. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 41058 per contraddistinguere grisini iperglutinati, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

129. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 41057 per contraddistinguere farina di segala, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

130. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 41056 per contraddistinguere fecola di patate, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

131. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 40743 per contraddistinguere pane iperglutinato, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

132. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39359 per contraddistinguere farina di riso, trasferito: dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

133. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39358 per contraddistinguere crema d'orzo, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. e F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

134. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39357 per contraddistinguere crema d'avena, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.li Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

135. Dichiarazione del 3 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39356 per contraddistinguere tapioca, trasferito dalla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni, a Perugia, alla Società Anonima Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.
(Atto di fusione di società, giusto verbale assembleare del 22 settembre 1928, registrato il 12 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 129, vol. 70, atti pubblici).

---

136. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 2737 per contraddistinguere cerchioni di gomma per veicoli, trasferito dalla Continental Caoutchous und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A.G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, rgistrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

137. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 3558 per contraddistinguere sapone, trasferito dalla Soc. An. Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di saponi e candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

138. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 4714 per contraddistinguere sapone per bucato, trasferito dalla Società anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

139. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 4850 per contraddistinguere filati, trasferito dalla Società anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

140. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 4851 per contraddistinguere cordonetti di chappe e chappes greggi e tinti, condonetti di drappi di seta, ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

---

141. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5441 per contraddistinguere cerchioni pneumatici per veicoli, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G. ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

142. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5453 per contraddistinguere cerchioni pneumatici per veicoli, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

143. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5663 per contraddistinguere articoli di gomma elastica, trasferito dalla Continental Cautchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

144. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5681 per contraddistinguere cerchioni pneumatici, trasferito dalla Continental Cautchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

145. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 6154 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

146. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 7242 per contraddistinguere saponi, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

147. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 9347 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

148. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 9375 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

149. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5376 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

150. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 11351 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

151. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 12621 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

152. Dichiarazione del 22 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 12785 per contraddistinguere articoli di gomma, trasferito dalla Continental Caoutchouc und Guttapercha Compagnie, ad Hannover, alla Continental Gummi-Werke A. G., ad Hannover.
(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del 30 ottobre 1929, registrata il 2 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3376, vol. 373, atti privati).

---

153. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 20580 per contraddistinguere seta artificiale specialmente adatta per ricamo, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

---

154. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 20581 per contraddistinguere cordonetto di seta artificiale specialmente adatta per ricami, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

---

155. Dichiarazione del 1° agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 23438 per contraddistinguere lampade elettriche, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

156. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 27025 per contraddistinguere prodotto medicinale, trasferito dalla Società Fides, a Ferrara, e dalla Società

Anonima Maggiori e C. a Milano, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

157. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 27026 per contraddistinguere prodotto farmaceutico, trasferito dalla Società Fides e Società Anonima Maggioni e C., a Ferrara e a Milano, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

158. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 27027 per contraddistinguere prodotto medicinale, trasferito dalla Società Fides e Società Anonima Maggioni e C., a Ferrara e a Milano, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

159. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 27028 per contraddistinguere prodotto medicinale, trasferito dalla Società Fides, a Ferrara, e dalla Società Anonima Maggioni e C., a Milano, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534 vol. 3318, atti privati).

160. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 27388 per contraddistinguere sapone per barba, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

161. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 27725 per contraddistinguere filati di seta e di cascami di seta greggi e tinti, di seta e di cascami di seta artificiale, greggi e tinti, di cotone mercerizzato, greggi e tinti, rocchetti, ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

162. Dichiarazione del 25 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 28091 per contraddistinguere lampade elettriche, trasferito dalla Soc. Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

163. Dichiarazione dell'11 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 28115 per contraddistinguere lampade elettriche, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

164. Dichiarazione dell'11 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 28116 per contraddistinguere lampade elettriche, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

165. Dichiarazione del 22 gennaio 1931:
Marchio di fabbrica n. 29008 per contraddistinguere vestiti di lana, trasferito da Antonio Lazzarich, per la « Prima Fabbrica Triestina di Vestiti di Lavoro « Edoardo Tenze » a Trieste, alla Ditta Guglielmo Genel, a Trieste.
(Atto di cessione fatto a Trieste il 19 dicembre 1930, registrato il 22 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 2193, vol. 13, atti pubblici).

166. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 32292 per contraddistinguere saponi e saponette, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

167. Dichiarazione del 20 ottobre 1931:
Marchio di fabbrica n. 32758 per contraddistinguere tipo di riflettore, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

168. Dichiarazione del 20 ottobre 1931:
Marchio di fabbrica n. 32759 per contraddistinguere tipo di riflettore, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

169. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 32810 per contraddistinguere filati di seta reale, di seta di doppio, di cascame di seta, di seta artificiale e dei suoi cascami, ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

170. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 32811 per contraddistinguere filati di seta reale, di seta di doppio, di cascame di seta, di seta artificiale, di cascame di seta artificiale, di cotone, ecc., trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

171. Dichiarazione del 2 ottobre 1931:
Marchio di fabbrica n. 34085 per contraddistinguere olii combustibili, carburi incolori, ecc., trasferito dalla Trascontinental Oil Company, a Pittsburgh-Pa, alla Ohio Oil Company, Società esercente sotto le leggi dello Stato di Ohio, a Findlay - Ohio.
(Atto di cessione fatto a New York il 9 settembre 1931, registrato il 28 settembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12317, vol. 426, atti privati).

172. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 34404 per contraddistinguere saponette e saponi, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

173. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 34931 per contraddistinguere fermenti lattici e preparati medicinali, trasferito dalla Società Anonima Fides, a Ferrara, alla Società Anonima Maggioni e C. a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

---

174. Dichiarazione del 31 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 35364 per contraddistinguere prodotti chimici per scopi industriali, scientifici, ecc., trasferito dalla Ditta Gebr. Heyl e C., a Charlottenburg, alla Heyl Beringer Farbenfabriken A. G., a Charlottenburg.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 27 giugno 1928).

---

175. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 35639 per contraddistinguere prodotti medicinali, trasferito dalla Società Anonima Fides, a Ferrara, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

---

176. Dichiarazione del 22 aprile 1930:
Marchio di fabbrica n. 35640 per contraddistinguere fermenti lattici vivi, trasferito dalla Società Anonima Fides, a Ferrara, alla Società Anonima Maggioni e C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 marzo 1930, registrato il 9 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 69534, vol. 3318, atti privati).

---

177. Dichiarazione del 4 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 36955 per contraddistinguere diffusore di luce elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

---

178. Dichiarazione del 4 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 36957 per contraddistinguere diffusore di luce lettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla Osram Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

---

179. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 37058 per contraddistinguere filati di ogni genere, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

---

180. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 37721 per contraddistinguere filati di seta e di cotone, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

---

181. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 37790 per contraddistinguere saponette, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie Fratelli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

182. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 37934 per contraddistingere filati di ogni genere, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti privati).

---

183. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 37972 per contraddistinguere sapone, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira-Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

184. Dichiarazione del 3 febbraio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39120 per contraddistinguere mobili in acciaio o legno, trasferito dalla Ditta Piero Steffenini, a Milano, a Irma Visconti in Battaglia, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 19 aprile 1929, registrato il 22 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 60434, vol. 3267, atti privati).

---

185. Dichiarazione del 3 febbraio 1931:
Marchio di fabbrica n. 39120 per contraddistinguere mobili in acciaio o legno, trasferito da Irma Visconti in Battaglia, a Milano, alla « Ital » Società Anonima Italiana Acciaio Lavorato, in liquidazione, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 6 maggio 1929, registrato il 19 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17304, vol. 333, atti privati).

---

186. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 39776 per contraddistinguere saponi, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione, a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza - Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1674, vol. 520, atti pubblici).

---

187. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 39796 per contraddistinguere filati per cucire e per ricamo, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 520, atti pubblici).

---

188. Dichiarazione del 29 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 40007 per contraddistinguere apparecchio per illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

---

189. Dichiarazione del 25 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 40009 per contraddistinguere apparecchio per illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

---

190. Dichiarazione del 17 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 40113 per contraddistinguere saponi, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie F.lli De Bernardi, in liquidazione a Torino, alla Società Anonima Mira Lanza-Fabbrica di Saponi e Candele, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 6 agosto 1931, registrato il 10 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1672, vol. 520, atti pubblici).

191. Dichiarazione del 20 gennaio 1932:
Marchio di fabbrica n. 40353 per contraddistinguere nuovo tipo di apparecchio di illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

192. Dichiarazione del 25 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 40354 per contraddistinguere nuovo tipo di apparecchio di illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, alla Osram - Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

193. Dichiarazione del 31 ottobre 1929:
Marchio di fabbrica n. 40362 per contraddistinguere Cappelli di feltro (pelo), trasferito dalla Società Cappellaro Valtz e C.ia, ad Andorno (Biella), a John Valtz e C., ad Andorno (Biella).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 15 dicembre 1930).

194. Dichiarazione del 31 ottobre 1929:
Marchio di fabbrica n. 40363 per contraddistinguere cappelli di feltro (pelo), trasferito dalla Società Cappellaro Valtz e C., ad Andorno (Biella) a John Valtz e C., ad Andorno (Biella).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 15 dicembre 1930).

195. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 40723 per contraddistinguere filati di lana greggi e tinti, filati cucirini e per ricamo di seta, di cotone e di seta artificiale, tinti, lavori a maglia fatti con i detti filati, trasferito dalla Società Anonima Bozzi Vidossich & C., a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

196. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 40724 per contraddistinguere filati di lana greggi e tinti, filati cucirini e per ricamo di seta, di cotone e di seta artificiale, tinti, lavori a maglia fatti con i detti filati, trasferito dalla Società Anonima Bozzi Vidossich & C., a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

197. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 40206 per contraddistinguere filati di ogni genere, trasferito dalla Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

198. Dichiarazione del 25 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 41351 per contraddistinguere apparecchio di illuminazione elettrica, trasferito dalla Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla Osram - Società Riunite Osram Edison, Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

199. Dichiarazione del 25 agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41352 per contraddistinguere nuovo tipo di apparecchio di illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clarici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

200. Dichiarazione del 1° agosto 1931:
Marchio di fabbrica n. 41358 per contraddistinguere apparecchio di illuminazione, trasferito dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato in data 28 giugno 1931).

201. Dichiarazione del 3 febbraio 1932:
Marchio di fabbrica n. 41359 per contraddistinguere apparecchio d'illuminazione elettrica, trasferito dalla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, alla Società Anonima « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.
(Fusione di società come da certificato del 28 giugno 1931).

202. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 41460 per contraddistinguere filati di ogni genere e lavori a maglia fatti con detti filati, trasferito dalla Società Anonima Bozzi Vidossich & C., a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

203. Dichiarazione del 25 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 41461 per contraddistinguere filati di ogni genere e lavori a maglia fatti con i detti filati, trasferito dalla Società anonima Bozzi Vidossich & C., a Milano, alla Società Anonima Sete Cucirine Riunite, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 maggio 1931, registrato il 5 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15397, vol. 620, atti pubblici).

204. Dichiarazione del 25 luglio 1931:
Marchio di fabbrica n. 13962 per contraddistinguere istrumenti di musica, trasferito dalla Aeolian Company, a Parigi, alla Vocalion (Foreign)» Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Parigi l'11 giugno 1931, registrato il 22 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3895, volume 424, atti privati).

205. Dichiarazione dell'11 marzo 1932:
Marchio di fabbrica n. 18121 per contraddistinguere profumerie in genere, trasferito dalla Società Anonima Saponi e Profumi, a Torino, alla Società Anonima « Viset », a Torino.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 15 giugno 1931 del cancelliere del Regio tribunale di Torino).

206. Dichiarazione del 29 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 21602 per contraddistinguere fili e tessuti di cotone, trasferito dalla West End Thread Company a Millbury Mass., alla West End Thread Corporation costituita con le leggi del Massachusetts, a Millbury Mass.
(Atto di cessione fatto a Boston Mass., il 3 settembre 1931, registrato il 18 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17653, vol. 519, atti privati).

207. Dichiarazione del 7 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 21806 per contraddistinguere prodotti farmaceutici ed igienici, trasferito da De Pedrini Carlo Giovanni, a Torino, a Ferraris Giovanni, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 1° ottobre 1931, registrato il 2 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3053, vol. 576, atti pubblici).

208. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21994 per contraddistinguere liquore in genere, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo) ad Annunziato Attilio Pugno, a Torino.
(Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

209. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21995 per contraddistinguere liquori, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo) ad Annunziato Attilio Pugno, a Torino.

(Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

210. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21996 per contraddistinguere sciroppi, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo), ad Annunziato Attilio Pugno, a Torino.
Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

211. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21997 per contraddistinguere liquori in genere, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo), ad Annunziato Attilio Pugno, a Torino.
(Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

212. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21998 per contraddistinguere liquori, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo) ad Annunziato Attilio Pugno a Torino.
(Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

213. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica n. 21999 per contraddistinguere liquore, trasferito dalla Ditta Lavorazione Erbe del Monviso, in liquidazione, a Barge (Cuneo) ad Annunziato Attilio Pugno a Torino.
(Atto di transazione del 24 novembre 1927, registrato il 25 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8007, vol. 580, atti pubblici).

214. Dichiarazione del 7 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 22156 per contraddistinguere speciale prodotto medicinale, trasferito da De Pedrini Carlo Giovanni, a Torino, a Ferraris Giovanni, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 1° ottobre 1931, registrato il 2 ottobre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3053, vol. 576, atti pubblici).

215. Dichiarazione del 29 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 23853 per contraddistinguere filo e tessuto di lino, trasferito dalla West End Thread Company, a Millbury Massachusettes, alla West End Thread Corporation, costituita con le leggi del Massachusetts, a Millbury Mass.
(Atto di cessione fatto a Boston Mass il 3 settembre 1931, registrato il 18 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17653, vol. 519, atti privati).

216. Dichiarazione del 25 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 25789 per contraddistinguere polvere antiparassitaria, trasferito da Candioli, Cesare, a Roma, alla Società Laboratori Chimici Candioli, Società anonima, a Livorno.
(Costituzione di società come da atto in data 3 dicembre 1928, registrato il 6 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7877, vol. 469, atti pubblici).

217. Dichiarazione del 25 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 26008 per contraddistinguere sciroppo contro la tosse, trasferito da Candioli Cesare, a Roma, alla Società Laboratori Chimici Candioli, Società anonima, a Livorno.
(Costituzione di società come da atto in data 3 dicembre 1928, registrato il 6 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7877, vol. 469, atti pubblici).

218. Dichiarazione del 25 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 26233 per contraddistinguere rimedio contro i geloni, trasferito da Candioli Cesare, a Roma, alla Società Laboratori Chimici Candioli, Società anonima, a Livorno.
(Costituzione di società come da atto in data 3 dicembre 1928, registrato il 6 dicembre 1928, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7877, vol. 469, atti pubblici).

219. Dichiarazione del 25 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 26231 per contraddistinguere rimedio per le tossi, trasferito da Candioli Cesare, a Roma, alla Società Laboratori Chimici Candioli, Società anonima, a Livorno.
(Costituzione di società come da atto in data 3 dicembre 1928, registrato il 6 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7877, vol. 469, atti pubblici).

220. Dichiarazione del 2 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 36458 per contraddistinguere apparecchi per la pubblicità luminosa, macchinario, impianti e strumenti elettrici, trasferito dalla Società Derossi e C., a Torino, alla Società Anonima Italiana Derossi, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 30 aprile 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41053, vol. 516, atti privati).

221. Dichiarazione del 20 giugno 1931:
Marchio di fabbrica n. 37552 per contraddistinguere lubrificanti per armi, trasferito da Luigi Accossato, a Torino, al dott. Alessandro Solaro, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 3 giugno 1931, registrato il 6 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Cavour, n. 568, atti privati).

222. Dichiarazione del 23 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 38661 per contraddistinguere prodotto a base di farina di soja per l'alimentazione umana, trasferito dalla Società Esercizio Oleifici Anonima in liquidazione, a Milano, alla Gaslini Società Anonima, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Genova il 3 dicembre 1931, registrato il 9 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 5698, vol. 522, atti pubblici).

223. Dichiarazione del 23 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 38662 per contraddistinguere prodotto a base di farina di soja per l'alimentazione del bestiame, trasferito dalla Società Esercizio Oleifici Anonima in liquidazione, a Milano, alla Gaslini Società Anonima, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Genova il 3 dicembre 1931, registrato il 9 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 5698, vol. 522, atti pubblici).

224. Dichiarazione del 22 marzo 1930:
Marchio di fabbrica n. 39916 per contraddistinguere prodotto biochimico, trasferito dal dott. Lazar Roth, a Firenze, a « La Zootecnica » di Forti, Vivanti e Roth, a Firenze.
(Atto di costituzione di società a nome collettivo del 26 aprile 1929, registrato il 4 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Prato, n. 1044, vol. 98, atti pubblici).

225. Dichiarazione del 23 dicembre 1931:
Marchio di fabbrica n. 41731 per contraddistinguere prodotto per l'alimentazione del bestiame, trasferito dalla Società Esercizio Oleifici, in liquidazione, a Milano, alla Gaslini Società Anonima, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Genova il 3 dicembre 1931, registrato il 9 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 5698, vol. 522, atti pubblici).

226. Dichiarazione del 19 novembre 1930:
Marchio di fabbrica n. 41779 per contraddistinguere medicine, trasferito dalla Waterbury Chemical Co. Inc., a New York, alla William R. Worner e Co. Ltd. costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 23 settembre 1930, registrato il 15 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17541, vol. 513, atti privati).

Il direttore: JANNONI.

(1705)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.90
Inghilterra (Sterlina)	58.30
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	368.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.90
Cecoslovacchia (Corona)	57.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.76
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.06
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.90
Id. 3,50% (1902)	92.025
Id. 3% lordo	67.70
Consolidato 5%	97.975
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.025
Id. id. id. 1940	107.35
Id. id. id 1941	107.475
Obbligazioni Venezie 3,50%	95.325

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti 31 dicembre 1932, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, ed i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visti i decreti del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 e quello in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire, durante l'anno 1934-XII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di volontario archivista (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nella assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche dell'Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della Scuola di scienze politiche e sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

Essi debbono essere altresì, a secondo dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaquattresimo.

Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale o per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo indicato nei precedenti comma, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 essi appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre dopo il detto termine i documenti prescritti i quali dovranno però pervenire al Ministero non oltre 10 giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato della competente Autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati e invalidi di guerra e per i minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1934-XII, o certicato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza o semprechè egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale Militare* del 1922. Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista debbono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa fascista, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate allegandovi i rapporti dell'Autorità politica e il proprio parere sulla ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari archivisti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati archivisti (grado 10° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1900)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 8 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, ed i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, numero 1706;

Visti i decreti del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 e quello in data 12 dicembre 1933 che autorizza a bandire, durante l'anno 1934-XII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nella assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuola complementare.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente descreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaquattresimo.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo indicato nei precedenti commi, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 essi appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre i documenti prescritti dopo il detto termine, ma non oltre 10 giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati e invalidi di guerra e per i minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma del titolo di studio richiesto, ovvero certificato del capo dell'Istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1934-XII, o certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e semprechè egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla precedenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 Giornale militare del 1922. Gli invalidi di guerra e quelli della causa fascista devono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa fascista, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci gorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione in lingua italiana;

b) trattazione di un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

I concorrenti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizo favorevole del Consiglio di amministrazione, sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1901)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto in data 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, per la specialità « Congegnatori artiglieri ».

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali — Divisione personali civili — Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 35 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 40 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o che prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera. Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello o colonnello A. N.;

membri: due ufficiali superiori A. N., un capo sezione o consigliere del Ministero, un funzionario appartenente al personale civile tecnico;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale, per ciascuna materia, non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e il disegno il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 21 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 8 del citato R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Num. delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana . . .	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica ed elementi di chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	3	Orale
6	Prova pratica	3	Pratico

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2. — *Matematica.*

a) *Prova scritta*: Risoluzione di un problema di algebra e geometria e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) *Prova orale*:

Aritmetica ed algebra.

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

9° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. - Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

Nozioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3 — *Disegno*.

a) *Prova grafica*: Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) *Prova orale*: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica.

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

10° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza calore e lavoro. Sorgenti di calore.

11° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

12° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità magnetismo:

13° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

14° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

15° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.

16° Trasporto dell'energia elettrica. Applicazione della corrente elettrica alla illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio telegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenni sui vari fenomeni naturali.

2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.

3° Pesi atomici e pesi molecolari.

4° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.

6° Ozono e acqua ossigenata.

7° Cloro e acido cloridrico.

8° Zolfo e idrogeno solforato Acidi solforoso e solforico.

9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.

10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.

11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

12° Generalità sui metalli e sulle leghe.

13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.

14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

1° Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre.

2° Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza della D.A.A.N. - Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera - Cementazione - Nitrurazione - Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.

3° Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza. Coefficiente di durezza.

4° Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche ed impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.

5° Principî elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.

6° Principî elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazioni nelle lavorazioni dei metalli.

7° Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.

8° Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.

9° Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

MATERIA N. 6. — *Esame pratico.*

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che concorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio e le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o dal disegno, a seconda della specialità, e saperne eseguire il collaudo.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,65 ad un massimo di 1,95 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1902)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto in data 12 dicembre 1933-XII che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni statali nell'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per quattro posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Navali	N. 2
Meccanici	» 2
Totale . . .	N. 4

Qualora il numero dei posti messi a concorso per la specialità navali non fosse ricoperto, i concorrenti per la specialità meccanici che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere di essere nominati, nell'ordine della graduatoria, ai posti rimasti vacanti nella specialità navali assumendo l'obbligo di seguire in questa specialità il periodo di esperimento.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte:

1° I giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati:

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura);

c) licenza di istituto industriale (professionale di 3° grado);

d) licenza di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

2° I sottufficiali del C.R.E.M. che, pur non avendo i titoli di studio prescritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota tra gli aspiranti ad impiego civile in base all'articolo 96 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito. Essi potranno ottenere non più di un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto, la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito,
c) i documenti annessi alle domande:
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le domande dei sottufficiali del C.R.E.M. dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del Comando superiore del C.R.E.M. che vi allegherà il fascicolo degli specchi caratteristici, l'estratto matricolare ed un certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro può negare, con prvvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato, da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 40 anni. Per gli invalidi di guerra, di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valor militare e per gli invalidi della causa nazionale, il limite massimo è elevato a 43 anni. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o che prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, legalizzato;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera. Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare, unitamente agli altri documenti, la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale del titolo di studio;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato: essi dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'approvazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

un colonnello del Genio navale, presidente;
due ufficiali superiori del Genio navale, membri;
un capo sezione o consigliere della carriera amministrativa, membro;
un capo disegnatore tecnico principale della relativa specialità, membro;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente relativo e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orali e scritta) per il relativo coefficiente.

Salvi i diritti dei sottufficiali di cui all'art. 2, a parità di merito saranno osservate le preferenze contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 8 del citato Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo di L. 616 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto in precedenza sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Num. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (*)	e l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	2	Scritto (1).
2	Lingue estere	1	Scritto (1) (2).
3	Matematica	3	Scritto (1) e orale.
4	Fisica e chimica	2	Orale.
5	Nozioni speciali	2	Orale.
6	Disegno	3	Grafico (3).

(*) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,65 ad un massimo di 1,95 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

(3) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne la esecuzione in due giornate.

MATERIA N. 1 - *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2 - *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3 - *Matematica.*

a) *Prova scritta*: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) *Prova orale*:

1° I numeri interi - Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità - Cenni sui numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari - Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di un numero - Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

5° Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali - Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali - Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità tra le grandezze - Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali - Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche - Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni - Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4° Sistemi di equazioni di primo grado - Problemi di primo grado.

5° Equazioni di secondo grado ad una incognita - Equazioni riducibili al secondo grado.

6° Sistemi semplici di equazioni di grado, superiore al primo - Problemi di secondo grado.

7° Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Proprietà relative - Logaritmi a base dieci - Uso delle tavole ed applicazioni.

8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni - Misure delle rette, misure degli angoli.

3° Circonferenza - Mutua posizione di rette e circonferenze - Corde - Angoli al centro ed inscritti - Poligoni inscrivibili e circonscrivibili - Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane - Proporzioni fra grandezze - Teorema di Pitagora ed applicazioni - Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane - Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio - Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea - Linee trigonometriche, definizioni - Principali relazioni tra le linee trigonometriche - Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni - Proiezioni ortogonali - Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 4 - *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi - Velocità ed accelerazione - Composizione dei movimenti.

2° Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità - Caduta dei gravi liberi o sopra un piano inclinato - Pendolo.

5° Lavoro e potenza - Energia di moto e di posizione - Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi - Pressione dall'interno e alla superficie - Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro - Macchine pneumatiche e pompe - Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione - Intensità della luce e sua misura.

9° Riflessione della luce - Specchi piani e sferici - Rifrazione della luce - Prismi e lenti.

10° Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Terminologia:

11° Temperature e calore e loro misura. Calore specifico - Equivalenza di calore e lavoro - Sorgenti di calore.

12° Propagazione del calore - Dilatazione termica - Cambiamenti di stato fisici.

Acustica:

13° Produzione del suono - Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla - Caratteri distintivi dei suoni - Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica - Elettroforo di Volta, e macchina elettrica ad induzione - Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche - Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15° Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.

16° Induzione elettro-magnetica - Rocchetto di induzione - Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia - Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni - Equivalenti chimici - Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni - Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica - Combustione - Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9° Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 - *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1° Cenni sui diversi tipi di nave, sia mercantile che da guerra, sia a vapore che a vela - Galleggianti diversi - Registri di classificazione.
2° Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3° Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi - Piani di velatura - Centro velico.
4° Navi in ferro - Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.
5° Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6° Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7° Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8° Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento, e di stabilità, per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9° Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al moto diretto. Metodo di Froude.
10° Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11° Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12° Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.
13° Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14° Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15° Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
16° Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17° Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18° Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1° Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione - Espansione - Distribuzione - Potenza indicata - Indicatore di Watt - Potenza effettiva - Freni dinamometrici - Torsiometri.
2° Produzione del vapore - Fornelli - Griglie - Polverizzatori - Combustibili - Tiraggio naturale ed artificiale.
3° Caldaie tubolari - Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero - Pregi e difetti relativi - Accessori delle caldaie - Cenni sui surriscaldatori.
4° Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori - Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5° Condensatori ad iniezione ed a superficie - Pompe d'aria e di circolazione.
6° Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7° Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione - Nomenclatura - Funzionamento.
8° Propulsori - Alberi portaelica ed astucci - Cuscinetti reggispinta.
9° Macchine ausiliarie. Pompe - Eiettori - Servomotori del timone - Argani e verricelli - Complessi elettrogeneratori - Distillatori - Trasmettitori d'ordini.
10° Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11° Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate - Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.
12° Tipi di navi da guerra e mercantili - Nomenclatura generale delle navi.
13° Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14° Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15° Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6 - *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1903)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto in data 12 dicembre 1933-XII che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 10 posti di capo tecnico aggiunto con lo stipendio e il supplemento di attività inerenti al grado 11° del gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche della Regia marina:

Carpentieri	N. 4
Congegnatori comuni	» 3
Calderai	» 1
Fonditori	» 1
Stipettai	» 1
Totale	N. 10

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere

trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale del personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati a inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 35 anni di età;

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 40 anni.

er gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o che prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

6° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera. Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

7° diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto industriale (professionale di 3° grado), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, agrimensura) o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al Trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato; essi dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;

membri: due ufficiali superiori del Genio navale; un capo sezione o consigliere della carriera amministrativa; un capo tecnico principale per ciascuna specialità; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche, pratiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1204, 21 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Saranno inoltre osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale relativo al grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Num. delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana . . .	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritta (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

Materia n. 1 - *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

Materia n. 2 - *Matematica.*

a) *Prova scritta*: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) *Prova orale*:

Aritmetica:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4° Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5° Radice quadrata dei numeri frazionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8° Cenni sui numeri complessi.
9° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4° Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5° Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.
8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici, dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

Nozioni elementari di statistica.

Materia n. 3 - *Disegno.*

a) *Prova grafica*:

Eseguire copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) *Prova orale*:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Materia n. 4 - *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica, elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione nell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10° Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato Acidi solforoso e solforico.
9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali notevoli.

Materia n. 5 - *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberature e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatori, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Calderai:

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Regia marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiale da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Stipettai:

Nozioni sui legnami da lavoro in uso nell'arte dello stipettaio. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteristiche più importanti. Legname compensato ed impiallacciatura. Modo di preparazione e di applicazione. Malattie e difetti dei legnami, modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo di riconoscere lo stato della stagionatura. Principî più importanti di conservazione dei legnami, vantaggi. Differenti sistemi per segare, piallare, scorniciare, ecc. Macchine per la lavorazione del legno, seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Cenni sulla struttura dei mobili in legno e dei mobili metallici. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazione dei materiali.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

Fonditori:

Nozioni generali sulla fusione dei metalli - solidificazione - contrazione - coefficiente di contrazione.

Forme - sagome - modelli - anime - loro preparazione.

Formatura manuale - meccanica - fusione sotto pressione - a cera persa - in conchiglia - attrezzami per formature.

Forni da fondere - crogiuoli - terra da fondere e sua preparazione - attrezzi per la colata - macchinari per la sbavatura e pulitura.

Ghisa - varie qualità e aspetti principali.

Fusione della ghisa - cubilotti.

Acciaio - diverse specie e caratteristiche - fusione dell'acciaio.

Difetti più comuni nelle fusioni - mezzi per evitarli e per ripararli.

Brasatura - saldatura, ecc.

Leghe - ottone - bronzo - metalli bianchi - leghe leggere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali - azioni deformanti: trazione - compressione - taglio - flessione - torsione ed azioni combinate - applicazione per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni di materiali.

Materia n. 6 - *Esame pratico* (comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 14 posti di inserviente nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 14 inservienti in prova nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Dal concorso sono escluse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 43 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio ad impiego civile da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato penale generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza dell'aspirante, attestante che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere; tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termini delle disposizioni vigenti;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. per il 1934-XII e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato dovrà pure indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali, per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda), di accettare, in caso di nomina ad inserviente in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

Art. 4.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un vice prefetto in servizio al Ministero, che la presiede, di un consigliere e di un ispettore superiore di ragioneria o ragioniere capo, addetto al Ministero stesso.

Un funzionario di grado non inferiore al nono disimpegnerà, presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, a forma la graduatoria di merito degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine di essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso al posto di direttore straordinario della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara (gruppo A, grado 7°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto 5 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 23 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 95, col quale fu istituita la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre scorso contenente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie, gruppo *A*, grado 7°, di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, con lo stipendio an-

nuo lordo iniziale di L. 19.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 5200, soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio in Pescara, con la qualifica di direttore straordinario.

Potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla operosità scientifica, preso da una Commissione composta nei modi di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, di cui alle premesse.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 3.

Le domande, sottoscritte dai concorrenti, in carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la data di scadenza del concorso fissata col presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) una esposizone in carta libera, in 6 copie, della operosita scientifica, ed eventualmente didattica del candidato;

b) un elenco in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

c) i titoli e le pubblicazioni.

Queste ultime dovranno essere presentate in 5 esemplari. Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari, dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

e) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effettti del presente concorso, gl'italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 10;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà delle precedenti residenze;

h) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere autenticata a sua volta dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, dovranno produrre il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

i) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra debbono produrre copia dello stato di servizio militare, e del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, e per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

n) certificato d'iscrizione al P. N. F. rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi inscritto.

Tutti i documenti suddetti dovranno essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio, ed il libretto ferroviario.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Per lo svolgimento del concorso, oltre alle norme di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, sopra citato, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme vigenti per i concorsi a posti di professore nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, fatta eccezione dell'esperimento didattico.

Art. 8.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, e le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di segretario ripartitore in prova (gruppo B, grado 11°), nel ruolo del personale del servizio dei progetti economici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste approvato con i Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885, e 2 marzo 1933, n. 318;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami ad un posto di segretario ripartitore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del servizio dei progetti economici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le domande sottoscritte dagli aspiranti, in carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ai concorrenti, che risiedono nelle Colonie, è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 2.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità e indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.
Il limite massimo di età è di 34 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 43 anni.
La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
b) diploma originale, o copia autenticata da notaio, conseguito presso un Istituto medio di 2° grado, regio o pareggiato; diploma di abilitazione a perito tecnico industriale conseguito presso un Regio istituto industriale;
c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;
e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;
f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione, potrà sottoporre, eventualmente, i candidati, alla visita di un sanitario di sua fiducia;
g) foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;
h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;
i) fotografia dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;
l) certificato d'iscrizione al P. N. F., rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi iscritto.
I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità: quelli di cui alle lettere *c*), *d*) *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.
Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente capo ufficio, ed il libretto ferroviario.
La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.
Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui avranno luogo le prove scritte, che si svolgeranno in Roma in una sala del Ministero.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.
Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, e dall'art. 13 del R decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti e degli iscritti ai Fasci, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, soggetto alla riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

1. — Elementi di diritto amministrativo e di diritto corporativo (prova scritta ed orale).

2. — Elementi di economia generale e corporativa (prova scritta ed orale).
3. — Ragioneria e contabilità generale dello Stato (prova scritta ed orale).
4. — Legislazione sui servizi della bonifica integrale. Nozioni di statistica (prova orale).

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 4 posti di vice direttore di 3ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo A, grado 9°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato; la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi; il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre scorso contenente l'autorizzazione a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi, nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, a n. 4 posti di vice direttore di 3ª classe nelle Regie stazioni sperimentali agrarie.
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, il numero delle prove ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel seguente prospetto.
Il candidato dovrà produrre il diploma originale di laurea, o copia autenticata da un Regio notaio nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello di laurea.

Numero d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Numero dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	Programma
1	Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale.	1	Laurea in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica inorganica ed organica; chimica agraria e tecnologica.
				Orale	Fisiologia vegetale; chimica agraria e tecnologica; elementi di chimica fisica; nozioni di statistica.
				Pratica	Analisi di prodotti agrari e di sostanze interessanti in agricoltura.
2	Regia stazione di entomologia agraria di Firenze.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.	Scritta	Il candidato dovrà svolgere un tema che potrà riflettere qualsiasi branca dell'entomologia generale (pura ed applicata) e l'organizzazione dei grandi mezzi di lotta, naturale ed artificiale, contro gli insetti dannosi.
				Orale	Il candidato dovrà rispondere a domande che potranno riflettere qualsiasi branca dell'entomologia generale (morfologia, fisiologia, etologia, sistematica, mezzi di lotta naturali ed artificiali, ecc.) e speciale. Nozioni di statistica.
				Pratica	Riconoscimento ragionato di insetti di tutti gli ordini e discussione relativa.
3	Regia stazione agraria sperimentale di Modena.	2	Laurea in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Metodi di analisi chimica del terreno e dei concimi. Critica ed interpretazione dei risultati analitici. Applicazione alla tecnica agraria. Metodi di analisi chimica dei prodotti vegetali ed animali. Chimica e tecnologia delle industrie agrarie. Fermentazione.

Numero d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Numero dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	Programma
	Segue:				
3	Regia stazione agraria sperimentale di Modena.		Laura in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Composizione e nutrizione delle piante. Processi di anabolismo, metabolismo e catabolismo. Principii immediati delle piante - loro determinazione chimica e loro significato fisiologico - valutazione del bisogno delle piante in elementi nutritivi coi metodi chimici e coi metodi colturali.
					Concimazioni.
					Origine e costituzione del terreno agrario - fattori esterni ed interni della sua evoluzione - stratigrafia - classificazione dei terreni - natura, carattere e funzioni dei costituenti del terreno - stato colloidale - le soluzioni circolanti nel terreno - caratteri fisici e caratteri chimici, in rapporto con la vegetazione - valutazione con metodi fisiologici della fertilità e del bisogno in elementi fertilizzanti.
				Orale	Discussioni sulle pubblicazioni presentate dal concorrente e sugli argomenti della prova scritta. Frodi dei prodotti agrari. Nozioni di statistica.
				Pratica	Determinazioni chimico-analitiche su sostanze di uso o di origine agraria.
4	Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.	1	Laurea in scienze agrarie o in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica generale e chimica agraria.
				Orale	Chimica generale e chimica agraria. Nozioni di statistica agraria. Nozioni di statistica.
				Pratica	Chimica generale e chimica agraria.

Art. 2.

Sono escluse le donne dal concorso di cui al numero 2 del precedente prospetto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dall'aspirante e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono in Colonia, è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre, non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Nella domanda dovrà essere specificato il concorso, fra quelli indicati dall'art. 1, al quale il candidato intende essere ammesso.

Per partecipare a più di un concorso dovranno essere presentate altrettante separate domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 35 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 40 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 44 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti dei presenti concorsi, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

d) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

e) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;

g) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale do-

cumento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

h) fotografia dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

i) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi inscritto.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente capo ufficio, ed il libretto ferroviario.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale, o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole Stazioni.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni delle prove di esame che avranno luogo in Roma, presso il Ministero.

Art. 8.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1347, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, e le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con la qualifica di vice direttori straordinari di 3ª classe - gruppo *A*, grado 9° - nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie, con lo stipendio lordo iniziale, di L. 14.400 annue, ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, soggetti alla riduzione del 12 per cento, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio, oppure dispensati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1908)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 6 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1933-XII;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 6 posti di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri, ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 465, i sottufficiali delle Forze armate e gli invalidi di guerra.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno 10 giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali pervenissero al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami di documenti, o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano, se del caso, restituiti i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 34.

Il limite massimo di età è portato ad anni 39 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 lettera *c*) del regolamento sul servizio sanitario militare.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare;

5° certificato penale generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7° diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 marzo 1923, n. 1054,

oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado;

8° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 5 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo di servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 3.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione):

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della Commissione negli archivi del Ministero degli esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la Commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre la francese.

Art. 4.

Oltre alla notificazione individuale, almeno 8 giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi tra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(1911)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 8 posti di inserviente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1330, che approva il regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

Vista la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1933-XII,

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dalle vigenti disposizioni, gli invalidi di guerra.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di anni 18, nè maggiore di anni 34.

Il limite massimo di età è portato ad anni 39 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4° certificato, su carta da bollo da L. 5, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di altezza non inferiore a metri 1,55 e che è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso, che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820, lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalle superiori autorità militari;

5° certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7° diploma di licenza di scuola elementare superiore, o titolo equipollente;

8° dichiarazione di avere conoscenza della lingua francese, ciò che potrà essere accertato con apposita prova a norma del seguente art. 3;

9° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve es-

sere rilasciato su carta da bollo da L. 5 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio l'aspirante;

10° una fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

11° ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

Tutti i certificati sumenzionati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova orale di esame al fine di stabilire se effettivamente essi abbiano la richiesta conoscenza pratica della lingua francese.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(1912)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 7 posti di sperimentatore nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato; la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi; il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre scorso contenente l'autorizzazione a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi, nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, a n. 7 posti di sperimentatore nelle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, il numero delle prove ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel seguente prospetto.

Numero d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Numero dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	Programma
1	Regia stazione enologica sperimentale di Asti.	1	Laurea in scienze agrarie o in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica agraria, enologia e viticoltura.
				Pratica	Analisi dei terreni, dei concimi, degli anticrittogamici e dei prodotti agrari, con particolare riferimento al vino - alterazioni, malattie, sofisticazioni del vino.
				Orale	Chimica agraria, enologica e viticola - patologia della vite - notizie statistiche relative ai principali prodotti agrari. Nozioni di statistica.
2	Regia stazione di entomologia agraria di Firenze.	2	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.	Scritta	Tema su argomento di entomologia generale pura ed applicata.
				Pratica	Riconoscimento di insetti di qualsiasi ordine.
				Orale	Domande riguardanti la parte generale speciale dell'entomologia, tanto per ciò che riguarda la conoscenza della biologia, della morfologia, della fisiologia e della sistematica degli insetti, quanto per ciò che riguarda i mezzi di lotta contro le forme dannose. Nozioni di statistica
3	Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.	Scritta	Selvicoltura generale.
				Pratica	Botanica sistematica, selvicoltura generale e speciale.
				Orale	Botanica sistematica - forestale - Ecologia forestale - selvicoltura generale e speciale. Nozioni di statistica.
4	Regia stazione di patologia vegetale di Roma.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.	Scritta	Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura. Le principali cause di alterazioni o di malattia delle piante. I mezzi preventivi e di cura contro le malattie prodotte da parassiti vegetali, animali e da cause inorganiche.

Numero d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Numero dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	Programma
	Segue:				
4	Regia stazione di patologia vegetale di Roma	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	Scritta	Simbiosi mutualiste e antagoniste fra vegetali superiori e vegetali inferiori. La struttura anatomica delle piante superiori, in rapporto all'attività fisiologica di queste ultime. Mezzi a disposizione dell'agricoltura per produrre piante resistenti all'attacco di determinati parassiti o all'azione di determinate condizioni sfavorevoli dell'ambiente.
				Pratica	Riconoscimento delle più comuni malattie della vite, dell'olivo, dei fruttiferi, del grano. Esecuzione di un preparato microscopico di un organo ammalato, o di un fungo parassita, descrivendo brevemente in una relazione scritta eventualmente corredata di disegni, le cose osservate nel preparato.
				Orale	Nozioni fondamentali sopra l'anatomia fisiologica e patologica delle piante superiori. Morfologia e sistematica dei batteri e dei funghi. Omotallismo ed eterotallismo. Nozioni di tecnica microbiologica. Nozioni di statistica.
5	Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.				
	a) Sezione analisi.	1	Laurea in chimica pura o in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica agraria - chimica bromatologica.
				Pratica	Analisi di materie di uso agrario e prodotti agrari.
				Orale	Chimica agraria - chimica bromatologica. Leggi e regolamenti riguardanti la vigilanza contro le frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario. Nozioni di statistica.
	b) Sezione sperimentazione e ricerca agraria.	1	Laurea in scienze agrarie.	Scritta	Agronomia.
				Pratica	Agraria - macchine agrarie.
				Orale	Chimica agraria. Industrie agrarie con particolare riguardo alla frutticoltura e al commercio dei prodotti ortofrutticoli. Nozioni di economia rurale ed estimo. Nozioni di statistica agraria.

Il candidato dovrà produrre il diploma originale di laurea, o copia autenticata da un Regio notaio nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello di laurea.

Art. 2.

Sono escluse le donne dai concorsi di cui ai numeri 2 e 3 del precedente prospetto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dall'aspirante e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono in Colonia, è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre, non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Nella domanda dovrà essere specificato il concorso, fra quelli indicati dall'art. 1, al quale il candidato intende essere ammesso.

Per partecipare a più di un concorso dovranno essere presentate altrettante separate domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 35 ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 40 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 44 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti dei presenti concorsi, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

d) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspi-

rante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

e) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, e per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;

g) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

h) fotografia dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

i) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi inscritto.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente capo ufficio, ed il libretto ferroviario.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale, o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole stazioni.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni delle prove di esame che avranno luogo in Roma, presso il Ministero.

Art. 8.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1347, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, e le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi faranno parte del gruppo *A*, grado 10° e saranno addetti al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, o di analisi, secondo è specificato nell'art. 1 del presente decreto.

Ad essi sarà attribuito lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, soggetti alla riduzione del 12 per cento, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

I vincitori saranno, tuttavia, assunti in servizio con la qualifica di straordinari con cui rimarranno un biennio, trascorso il quale, in seguito ad ispezione ministeriale ed udito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio, oppure dispensati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

I parenti e gli affini dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie, indicate all'art. 1, fino al 4° grado civile incluso, non possono partecipare al concorso per i posti di sperimentatore per la rispettiva Stazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1909)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.